



**Regolamento Comunale disciplinante la presenza
dei cani nelle aree pubbliche e private.**

Regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche e private

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1- Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela della popolazione canina, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Art. 2 – Principi generali.

1- Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2- Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere.

Art. 3- Ambito d'applicazione e definizioni.

1- Le norme del presente regolamento riguardano la popolazione canina presente sul territorio comunale e si applicano nell'ambito di aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, e delle aree private.

2- Si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art.4- Detenzione del cane.

1- E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

2- E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3- E' vietato far stazionare i cani all'interno dei veicoli a motore esposti al sole.

4- E' obbligatorio per i proprietari dei cani tuturarli o dotarli di microchip ed iscriverli all'Anagrafe Canina tenuta dall'A.S.L., nonché provvedere alle vaccinazioni previste dalla legislazione corrente.

5- In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di cani che disturbino, specie la notte, la pubblica o privata quiete. Gli Agenti della Polizia Locale oltre a contestare la violazione del presente comma al proprietario o detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica o privata. Ove la diffida non venga rispettata, il Sindaco, con specifica ordinanza, può disporre che il cane venga posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario imputando le spese di mantenimento al proprietario o detentore dello stesso.

6- Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone e/o animali che si trovano dall'altra parte della recinzione.

Art. 5- Raccolta delle deiezioni solide.

1- Sulle aree identificate dall' art. 3 comma 1, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori, che devono avere al proprio seguito insieme ad una bottiglietta d'acqua (o simile).;
 - c) In tutto il territorio del Comune di Albissola Marina gli accompagnatori dei cani sono tenuti a dotarsi di bottiglietta d'acqua per eseguire il lavaggio delle deiezioni canine. In tali aree urbane gli accompagnatori dei cani, oltre a provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni, sono tenuti al lavaggio dell'area interessata, qualora l'animale imbrattasse e ad esibire, a richiesta del personale incaricato, l'attrezzatura indicata al punto precedente della presente, necessaria per la ripulitura ed il lavaggio del suolo pubblico;
- 2- Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art.6- Museruole e guinzagli.

1- I cani devono essere sempre muniti di guinzaglio o museruola, quando sono presenti in aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico.

2- Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere lunghezza superiore a metri 2, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 2 per quelli retrattili.

3- Per le razze canine considerate pericolose dalla legislazione vigente, dovranno essere adottate le misure citate nel provvedimento, che possono prevedere l'adozione sia del guinzaglio che della museruola.

4- E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore o in bicicletta.

Art. 7- Comportamenti vietati.

1- Sono vietati: a) Non avere, al proprio seguito, sacchetti idonei all'asportazione delle deiezioni solide canine. In caso di accertamento da parte degli Agenti, i proprietari o detentori dei cani dovranno dimostrare di essere sempre in possesso di detto materiale indipendentemente dalla presenza sul territorio comunale di distributori di sacchetti e palette;

b) L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività del cane;

c) Qualsiasi operazione di selezione o d'incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

d) Introdurre cani, seppur muniti di guinzaglio o museruola, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi per l'infanzia, tale divieto non sussiste per i cani che accompagnano soggetti non vedenti;

e) Utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio, che siano in evidente stato d'incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, maltrattati, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti;

f) Lasciare liberi o non custodire con le debite cautele i cani di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o custodia;

g) Affidare la custodia del cane a persona inesperta od inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere ed alla sicurezza altrui;

h) Abbandonare i cani in qualunque parte del territorio comunale;

i) Aizzare i cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, degli altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;

j) Molestare l'animale e provocargli danno o sofferenza.

Art. 8- Particolari situazioni.

- 1- Il trasporto dei cani su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
- 2- Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti.
- 3- Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei Responsabili della struttura.
- 4- Nel periodo della stagione balneare, individuato nell'apposita ordinanza, non si possono condurre i cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, sull'arenile. Fanno eccezione i cani guida dei non vedenti ed i cani per il servizio di salvataggio, nonché le concessioni demaniali autorizzate ed attrezzate per la permanenza al loro interno degli animali.
- 5- Il Sindaco con apposita ordinanza può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicità, o in modo permanente, o in modo temporaneo.

Art. 9- Norme di chiusura.

- 1- La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa dell'animale, all'ufficio della Polizia Locale del Comune.
- 2- Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale e/o l'A.S.L. per il suo recupero.
- 3- Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti ad eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 10- Vigilanza.

- 1- Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, possono altresì procedere agli accertamenti delle violazioni gli appartenenti ai Corpi di Polizia Statale, nonché i funzionari delegati dalla legislazione competente in materia.
- 2- Gli Agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 11- Sanzioni.

- 1- Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del Regolamento si dovrà procedere nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge n. 689 del 1981 e dalla Legge Regionale n. 45 del 02.12.1982.
- 2- La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può

stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

3- Salvo diversa disposizione di Legge, di Ordinanze e di Deliberazioni comunali, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria fissa di importo pari a € 100,00.

4- I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.

Art.12- Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1- Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.